

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

71.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUSTAVO MINERVINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		di credito su pegno di 1 ^a categoria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3168)	5
Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario (2993)	3	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	5, 11
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	3, 4	ALPINI RENATO	8
BORGOGGIO FELICE, <i>Relatore</i>	4	BELLOCCHIO ANTONIO	9
CONTU FELICE	3, 4	BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO	8
DARDINI SERGIO	3, 4	BORGOGGIO FELICE	7
FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	3	CIOFI DEGLI ATTI PAOLO EMILIO	7
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		FRACANZANI CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	7, 10
Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci e agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti		NUCCI MAURO ANNA MARIA, <i>Relatore</i>	5, 10
		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
		Integrazione alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per	

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1986

	PAG.		PAG.
l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo (3165) . . .	11	numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria (3223).	14
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . .	11, 13, 14	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . .	14, 18
ALPINI RENATO	12	ALPINI RENATO	17
BELLOCCHIO ANTONIO	12	AULETA FRANCESCO	16
BORGOGGIO FELICE	12	BELLOCCHIO ANTONIO	20
CONTU FELICE, <i>Relatore</i>	11, 13, 14	BORGOGGIO FELICE	17
DA MOMMIO GIORGIO	12	CONTU FELICE	17, 18
NUCCI MAURO ANNA MARIA	12	DA MOMMIO GIORGIO	16
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	13	ROSINI GIACOMO, <i>Relatore</i>	14, 18
Disegno di legge:		SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	16, 18, 19
Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del		Votazioni segrete:	
		MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i>	5, 20

La seduta comincia alle 9,40.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario (2993).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario ».

Ricordo che la discussione generale sul provvedimento si è conclusa con le repliche il 16 ottobre scorso.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095 e 13 marzo 1953, n. 208, è aggiunto il seguente comma:

« Gli istituti di cui al successivo articolo 14, incaricati di coordinare, indiriz-

zare ed integrare l'azione creditizia degli enti ed istituti locali a favore dell'agricoltura, possono richiedere al Ministro del tesoro di essere autorizzati ad operare anche in zone diverse da quelle ivi indicate. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, accertata l'idoneità dell'istituto a svolgere l'attività nel più vasto ambito territoriale richiesto ».

SERGIO DARDINI. Vorrei richiamare le osservazioni già esposte sia dal relatore sia dai componenti del gruppo comunista nel corso della discussione sulle linee generali già svoltasi. È sorta infatti una questione riguardante la necessità di chiarire meglio nella formulazione dell'articolo unico i criteri con i quali gli istituti di credito possono essere autorizzati dal Ministro del tesoro ad operare anche in zone diverse. Gradiremmo un chiarimento da parte del Governo sia sulla situazione attualmente esistente sia sulle prospettive future.

FELICE CONTU. Il gruppo della democrazia cristiana è favorevole al disegno di legge in discussione. Vorrei tuttavia osservare che presso la Commissione agricoltura è in discussione un progetto più ampio di riforma del credito agrario; chiedo quindi al Governo come intenda coordinare ed integrare le disposizioni del provvedimento al nostro esame con il progetto di riforma.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei iniziare il mio intervento da quest'ultimo problema (che è di merito ma anche metodologico), cioè del rapporto tra questo provvedimento e la tematica generale della riforma del cre-

dito agrario. Già nel corso di precedenti sedute il problema era stato avanzato dal relatore e mi sembra che alla fine vi sia stata una convergenza di posizioni, nel senso che si auspicava da parte di tutti un'accelerazione dell'*iter* del progetto di riforma del credito agrario e, nello stesso tempo, si riconosceva al disegno di legge n. 2993 un carattere molto specifico e di utilità incontrovertibile; non si pensava quindi — come non si pensa ora — di caricare questo testo dei temi più ampi della riforma del credito.

Da allora non è intervenuto alcun fatto nuovo, se non la conferma che si auspica una rapida conclusione dell'*iter*. Ma, una volta approvato questo provvedimento, esso non intralcia l'altro, anzi in un certo senso « dipana la matassa » e pone delle basi di partenza più chiare.

Quanto all'intervento dell'onorevole Dardini, vorrei capire se viene chiesta una documentazione sullo stato esistente, vale a dire sulle situazioni di monopolio determinate dalla normativa finora in vigore. In tal caso chiedo un breve rinvio per fornire ai commissari tale documentazione. Ma mi sembra che la Commissione voglia giungere all'approvazione del provvedimento e quindi mi riservo di far pervenire successivamente la documentazione che è stata richiesta.

FELICE BORGOGLIO, *Relatore*. Già nell'esposizione della relazione ho sollevato il problema della riforma generale del credito agrario.

Quanto ai problemi posti dall'onorevole Dardini, ritengo che essi possano essere risolti nell'ambito delle competenze in base alle quali il ministro del tesoro autorizza la possibilità di allargamento delle aree di intervento, chiarendo se tale possibilità di intervento più vasto riguardi soltanto l'erogazione dei finanziamenti ovvero anche il reperimento delle risorse. In quest'ultimo caso, infatti, potrebbero aversi difficoltà sul piano economico.

L'esigenza posta dal disegno di legge è avvertita in modo particolare nel Mezzogiorno, dove l'unico istituto che ha com-

petenza in questo settore ha ancora una impostazione estremamente conservatrice, con meccanismi assai lenti di erogazione dei finanziamenti.

Dunque, questo tipo di intervento sarebbe necessario per liberalizzare molte risorse le quali sono già a disposizione ma non possono essere utilizzate.

Certo, alcune delle osservazioni espresse dall'onorevole Dardini possono essere tenute in considerazione. Però ritengo che il Ministro del tesoro, avendo la competenza di autorizzare l'allargamento delle aree di intervento, possa seguire un criterio tale da non danneggiare altri istituti o da non creare situazioni di squilibrio.

PRESIDENTE. All'articolo unico non sono stati presentati emendamenti. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO DARDINI. Il gruppo comunista avrebbe voluto presentare un emendamento; ma si è reso conto che un eventuale prolungamento della discussione di questo disegno di legge ed un'eventuale richiesta di rinvio della discussione stessa da parte del Governo avrebbero potuto ostacolare il cammino di un provvedimento cui noi comunisti non ci opponiamo pur non attribuendo certamente ad esso un carattere di intervento di riforma dal momento che problemi di riforma vengono affrontati in questo momento dalla Commissione agricoltura presso la quale sono in esame alcuni progetti di legge, primo fra tutti quello presentato dai colleghi Barca ed altri.

Pur tuttavia, il gruppo comunista mantiene alcune delle riserve espresse nel corso della discussione sulle linee generali e pertanto si asterrà dalla votazione sul disegno di legge.

FELICE CONTU. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato subito e direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2993, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario » (2993).

Presenti	26
Votanti	15
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	15
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alpini, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Colucci, Contu, D'Aimmo, Da Mommio, Fiori, Merolli, Nucci Mauro, Patria, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera.

Si sono astenuti:

Antoni, Auleta, Bellocchio, Brina, Bruzani, Ciofi degli Atti, Dardini, Minervini, Pierino, Sarti e Triva.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci e agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse

di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1^a categoria », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 25 settembre 1985.

Comunico che la V Commissione bilancio ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge e che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, con la seguente osservazione: « Si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di stabilire criteri precisi nell'ambito dei quali il ministro del tesoro provveda a determinare l'indennità di cui al disegno di legge ».

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.*

Il disegno di legge al nostro esame, presentato dal ministro del tesoro Gorla, stabilisce norme sulla corresponsione dell'indennità di carica ai presidenti, ai vicepresidenti, ai sindaci ed agli amministratori delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria. Difatti, con i primi due commi dell'articolo unico di tale disegno di legge, si prevede che l'indennità di carica per tali categorie sia stabilita dal ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ed ancora che, con decreto del ministro competente, siano stabilite le modalità per la corresponsione dell'indennità di carica. Con il terzo comma è fatto divieto assoluto agli amministratori ed ai sindaci di tali enti di partecipare agli utili. In ultimo, nel quarto comma discende — come conseguenza del nuovo disegno di legge — la proposta di abrogare il primo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 21 del regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967, in quanto l'indennità di carica deve essere comprensiva sia del compenso annuo, sia delle medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

L'esigenza di modifica degli articoli 21 del testo unico e 17 del regolamento sulle

casce di risparmio si impone perché il loro contenuto non è più adeguato all'attuale realtà dell'amministrazione di una cassa di risparmio - con la conseguente necessità di raccordarli con l'articolo 36 della Costituzione - e perché entrambi gli articoli succitati appaiono in contrasto con la previsione dei primi due commi dell'articolo 3 della Costituzione.

Sotto il primo profilo, va considerato che la norma contenuta negli articoli 21 del testo unico e 17 del regolamento aveva riferimento ad una ben diversa portata dell'attività amministrativa dell'ente.

Il legislatore del tempo aveva certo presenti istituti di piccole dimensioni con un'attività dell'amministratore ridotta a scarse presenze - per altro di breve durata - che non potevano, quindi, incidere sostanzialmente sull'esercizio dell'attività professionale propria dell'amministratore stesso.

Ora, le casce di risparmio - ed in specie quelle di maggiore entità, sia per dimensioni che per espansione dell'attività con riferimento al territorio e soprattutto alle operazioni ed ai servizi - impongono un'attività amministrativa con impegno di carattere continuativo, oltre che professionalmente qualificato, con esclusione o sensibile riduzione di ogni altra attività personale dell'amministratore.

Tali caratteristiche dell'attività amministrativa delle casce di risparmio trovano un'ulteriore accentuazione nei nuovi assetti organizzativi nati dai nuovi statuti ed un esplicito riconoscimento nella previsione normativa del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, che determina rigorosi requisiti di professionalità non solo per i presidenti degli enti creditizi e, quindi, anche delle casce di risparmio, bensì anche per tutti i membri degli organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

Del resto, la diversa situazione e, quindi, la diversità di esigenze dell'amministratore della piccola cassa di risparmio e di quella di maggiori dimensioni erano già presenti al legislatore del 1929, in quanto accanto al divieto, in via generale, di com-

pensi ed indennità agli amministratori, aveva introdotto, sia pure con carattere di eccezionalità, la possibilità della concessione della medaglia di presenza per gli istituti di maggiore importanza.

La stessa *ratio* che giustificò allora la concessione della medaglia di presenza deve giustificare oggi, per le ragioni anzidette, la sostituzione di tale medaglia con un vero e proprio compenso che si porrebbe così finalmente in linea con la norma dell'articolo 36 della Costituzione, che assicura il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato.

Sotto il secondo profilo (contrasto con l'articolo 3, primo e secondo comma, della Costituzione) si rileva che la norma degli articoli 21 del testo unico e 17 del regolamento creano certamente una disparità di trattamento fra gli amministratori delle Casse di risparmio e quelli delle altre istituzioni creditizie, anche di natura pubblica, per i quali, per altro, il decreto del Presidente della Repubblica n. 350 del 1985 fissa uguali criteri di professionalità, e costituisce un ostacolo di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Infatti, l'insufficienza e l'inadeguatezza del trattamento economico complessivo, assicurato mediante la corresponsione di semplici medaglie di presenza, può indurre l'interessato a rifiutare la nomina, impedendogli, quindi, quella partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del paese che costituisce, appunto, un diritto costituzionale che lo Stato deve garantire su un piano di parità a tutti i lavoratori.

D'altra parte, la rilevata disparità di trattamento pone le stesse Casce di risparmio in una posizione di inferiorità rispetto agli altri enti pubblici economici di natura creditizia, limitando la possibilità di utilizzare, nei loro organi amministrativi, al pari degli altri enti, le pro-

fessionalità più qualificate all'interno dei loro organi.

Devo ricordare che il rapporto tra gli articoli 21 del testo unico e 17 del regolamento e gli articoli 3, primo e secondo comma, e 36 della Costituzione, è stato trattato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 10 luglio 1985, n. 204, con riferimento ad un giudizio di legittimità dell'articolo 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

In tale sentenza la Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale del predetto articolo 13, che costituiva oggetto specifico della pronuncia, ma non ha affatto escluso l'illegittimità della norma dell'articolo 21 del testo unico e dell'articolo 17 del regolamento con riferimento appunto agli articoli 3, primo e secondo comma e 36 della Costituzione, affermando anzi, nella motivazione, che i rilievi di incostituzionalità andavano mossi non già all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ma piuttosto proprio agli articoli 21 del testo unico e all'articolo 17 del regolamento delle leggi sulle Casse di risparmio.

Per tutte queste considerazioni, e considerando l'opera di moralizzazione che il disegno di legge intende perseguire, sollecito l'approvazione del provvedimento in esame. Ricordo altresì che al Senato tutti i gruppi si sono espressi favorevolmente.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La relazione dell'onorevole Nucci Mauro conferma le necessità di approvare con urgenza il provvedimento concernente le indennità di carica ai dirigenti delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, indennità che devono essere contenute nei termini dovuti per responsabilità che non sono rapportabili ad un'attività professionale, bensì concernono incarichi *pro tempore*.

Tuttavia, le osservazioni contenute nel parere della I Commissione affari costituzionali rendono opportuno un rinvio — sia

pure ad una data certa della prossima settimana — dell'esame del provvedimento; ciò al fine di valutare i criteri ai quali il ministro del tesoro dovrebbe attenersi per la determinazione delle indennità stesse.

PRESIDENTE. Desidero fare presente la possibilità di una diversa ipotesi, sulla quale la Commissione ed il rappresentante del Governo potrebbero riflettere qualora si decidesse di sospendere l'esame del provvedimento.

In alternativa all'attribuzione dei compensi secondo criteri centralistici, potrebbe essere stabilito che i medesimi sono determinati in ciascuno statuto. In tal modo si eviterebbe che una decisione presa al centro possa rappresentare risposta sufficiente in alcune regioni ed insufficiente in altre e, a prescindere dalla necessità di evitare decisioni centralistiche, si sottrarrebbe il ministro del tesoro dalla difficile situazione di dover compiere scelte non valide su tutto il territorio nazionale.

Sottopongo tale ipotesi all'attenzione della Commissione e del Governo perché possa essere presa in considerazione nel prosieguo del dibattito. Desidererei altresì un chiarimento circa l'esatto significato delle parole « determinazione delle modalità della corresponsione ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FELICE BORGOGLIO. Concordo con le considerazioni dell'onorevole Nucci Mauro circa l'urgenza con cui deve essere approvato questo provvedimento, con il quale si intende dare un giusto riconoscimento all'attività degli amministratori di istituti di credito che svolgono un ruolo molto rilevante nel sistema economico del paese.

Quanto alle osservazioni testé avanzate dal presidente, sono dell'avviso che sia preferibile stabilire criteri generali, non eccessivamente vincolanti, in base ai quali fissare dei minimi e dei massimi cui attenersi nell'assumere le decisioni.

PAOLO EMILIO CIOFI DEGLI ATTI. Il gruppo comunista, prima ancora di conoscere il parere espresso dalla Commis-

sione affari costituzionali, aveva predisposto un ordine del giorno di analogo tenore. Riteniamo, infatti, che andrebbero fissati alcuni criteri che tengano conto — in questo concordiamo con le osservazioni dell'onorevole Minervini — delle diverse dimensioni delle Casse di risparmio.

Occorre una riflessione su questa tendenza centralizzatrice che si sta manifestando, per la quale i poteri centrali finiscono per determinare tutto. Mi ha colpito, ad esempio, l'ipotesi dei colleghi socialisti i quali, non per quanto riguarda la materia degli emolumenti (il che sarebbe troppo) ma per quanto concerne le nomine, prevedono addirittura un potere di nomina per le casse di risparmio attribuito al Presidente del Consiglio.

Svolgo queste considerazioni perché il tema di cui ci occupiamo questa mattina è certamente importante; credo che si possa accogliere la richiesta dell'onorevole Fracanzani di una valutazione più meditata. A noi sembra che, se è certamente importante superare una situazione non più corrispondente ai fenomeni di oggi ed alle nuove necessità, tuttavia proprio per questo occorrerebbe affrontare altri temi, quelli delle nomine e, soprattutto, quello della riforma complessiva. Invito quindi a riflettere su questo aspetto e nello stesso tempo, con riferimento ai lavori della nostra Commissione, a procedere nella discussione sul provvedimento concernente la riforma complessiva.

RENATO ALPINI. Sono d'accordo con la proposta del sottosegretario Fracanzani di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per una maggiore riflessione. Vorrei far presente all'onorevole Fracanzani che per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo unico credo sia improprio parlare di utili; in materia di casse di risparmio non vi sono utili.

Quanto ai criteri fino a questo momento seguiti dai vari consigli di amministrazione delle casse di risparmio sull'entità dei compensi per medaglia di presenza, a me pare che alcune casse di risparmio diano come gettone di presenza al presidente (almeno per quanto mi consta) 80,

90, anche 100 mila lire a presenza; non vorrei quindi che, stabilendo con regolare provvedimento legislativo la quantificazione di queste indennità, i soggetti in questione giungano addirittura a percepire una somma superiore a quella attuale.

Indubbiamente ravviso l'opportunità di approvare questo provvedimento per mettere ordine in questo settore, nel quale si creano disparità tra le varie casse di risparmio. Come ho già detto, sono favorevole all'ipotesi di rinvio e invito il rappresentante del Governo a riferire sulla situazione esistente in materia di compensi.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Quando nel corso di un dibattito sento parlare di tendenze centralizzatrici, sono naturalmente portato a prestare molta attenzione, essendo preoccupato che tendenze di questo tipo possano manifestarsi. Mi chiedo però se, al di là delle intenzioni, questa preoccupazione sia fondata rispetto alla fattispecie della quale ci stiamo occupando.

Se le casse di risparmio fossero dotate di un organo sociale (composto cioè da persone aventi un interesse specifico alla gestione delle casse medesime e concorrenti alla nomina del consiglio di amministrazione e degli organi di controllo), se esistesse cioè una assemblea con i poteri e gli interessi propri delle assemblee delle società per azioni, indubbiamente occorrerebbe affidare all'assemblea o agli statuti il compito di determinare i compensi degli amministratori. Ma non mi sembra che nel caso delle casse di risparmio ci troviamo di fronte ad assemblee deliberanti. Se noi trasferissimo agli statuti questa funzione, affideremmo a quegli stessi soggetti che hanno il diritto di percepire le somme un ruolo molto rilevante nella determinazione delle indennità; ciò mi sembra inopportuno, non per mancanza di fiducia in questi soggetti, ma perché li porremmo in una posizione obiettivamente difficile in quanto essi dovrebbero concorrere alla valutazione economica della propria prestazione di lavoro. Mi sorge quindi il dubbio che quel trasferimento

in periferia farebbe nascere problemi ancora più rilevanti del paventato centralismo.

La tendenza centralistica, invece, la vedrei — come notava il presidente — riferita all'orientamento a far sì che il ministro del tesoro determini con proprio decreto persino le modalità di corresponsione. Ritengo che ciò sia obiettivamente eccessivo, perché esistono regole di condotta e di razionalizzazione. Cosa significa « modalità »? Che si paga con assegni, in contanti, che si riscuote con un mandato? Oppure ci si riferisce alla temporalizzazione? Esistono prassi, consuetudini; non riesco ad immaginare che il nostro interesse a legiferare giunga sino al punto di definire particolari di questo tipo.

Ritengo apprezzabile l'osservazione della Commissione affari costituzionali la quale, senza porre un vincolo al nostro lavoro, ci invita a considerare l'opportunità di individuare per legge alcuni criteri. Si tratta di un concetto ripreso dai colleghi del gruppo comunista in un ordine del giorno, che però a me sembra uno strumento abbastanza debole; ci troviamo infatti in una fase nella quale potremmo ancora inserire alcuni criteri nel testo del provvedimento. Dobbiamo affrontare un discorso relativo ai criteri senza pretendere che sia il Parlamento a porre dei vincoli rigidi al Governo, ma determinando un contorno che dovremmo individuare.

Sotto questo profilo credo che debba essere accettata la proposta del Governo, il quale ha affermato di essere sensibile al problema dei criteri ed ha chiesto del tempo per definire una proposta al riguardo. Penso che i criteri siano legati alla dislocazione territoriale; ad esempio (mi riferisco alla mia zona di provenienza) la Cassa di risparmio delle province lombarde è diversa dalla Cassa di risparmio di Fossano. Ritengo che il Governo prenderà in considerazione tali differenze. Ma l'individuare questi criteri a me non pare un fatto tanto negativo.

La conclusione di questo mio intervento è nel senso o di sopprimere il secondo comma, o di meglio formularlo indicando i criteri da seguire e lasciando

al Governo il compito di proporre una ipotesi di disciplina alla luce delle indicazioni emerse nel corso della discussione sulle linee generali.

Consento, invece, a che sia il Governo a determinare i compensi, senza tuttavia essere contrario ad un trasferimento « in periferia » della sede in cui si debbano prendere le decisioni in ordine alle modalità di corresponsione per evitare che il Governo stesso finisca per giocare un ruolo, nella determinazione dei compensi, che potrebbe essere oggettivamente imbarazzante per coloro i quali hanno la responsabilità dell'amministrazione degli enti.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non sarei intervenuto in questa discussione se il gruppo comunista non fosse stato chiamato in causa dal collega Bianchi di Lavagna.

Siamo in presenza di un parere della Commissione affari costituzionali che, se fosse stato espresso in termini diversi, sarebbe oggi per noi indubbiamente vincolante ma che, invece, essendo stato espresso nella forma della valutazione di opportunità, non è, allo stato, vincolante per la nostra Commissione.

Per questo motivo noi comunisti ci siamo fatti carico della presentazione di un ordine del giorno in cui abbiamo indicato i criteri testé ricordati dal collega Bianchi di Lavagna.

Ora, in un corretto rapporto tra Governo e Parlamento, dato il tipo di parere espresso dalla I Commissione, sarebbe sufficiente il tipo di ordine del giorno da noi presentato. Ma poiché ho sentito pronunciare, da esponenti della maggioranza, interventi di un certo tenore, non posso non riflettere sulla inesistenza, al momento, di un rapporto di fiducia tra Governo e maggioranza, cosicché il nostro ordine del giorno, pur se venisse approvato alla unanimità, correrebbe tuttavia il rischio di essere disatteso dall'esecutivo.

Pertanto, il gruppo comunista è dell'avviso che, nonostante la valutazione di opportunità espressa dalla Commissione affari costituzionali e, quindi, la discrezionalità che a noi deriverebbe dal tipo

di parere espresso da quella Commissione, tenuto conto dell'invito certamente cortese e corretto da parte del rappresentante del Governo a decidere un rinvio che permetta di pervenire ad una migliore formulazione del testo in base al parere della Commissione affari costituzionali, la richiesta del Governo possa essere accolta.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Anch'io sono favorevole alla richiesta avanzata dal rappresentante del Governo. Desidero tuttavia esporre due brevi considerazioni, la prima delle quali è che, trattandosi di un disegno di legge tendente alla ridefinizione di alcune norme, sarebbe opportuno che il Governo si assumesse la responsabilità di tale ridefinizione essendo implicito che le norme in oggetto devono calarsi in una realtà estremamente articolata nel senso che l'indennità di carica deve essere per forza di cose proporzionata alle dimensioni delle casse di risparmio e dei monti di credito.

La seconda considerazione, che riguarda la modalità della corresponsione del compenso, è che tale modalità si riferisce alla periodicità del compenso medesimo. A me non sembra che vi sia alcuna propensione alla centralità. D'altro canto, molte volte in questa Commissione si è parlato di una responsabilità che deve accompagnarsi sempre di meno all'ampia discrezionalità.

In realtà, quando nei disegni di legge sono previste assunzioni di responsabilità si parla di centralismo, salvo poi ad accusare il Governo di non volere attuare i suoi programmi e di non volere compiere il suo dovere.

CARLO FRACANZANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra che risulti confermata dalla discussione poc'anzi conclusasi l'unanimità di posizione circa la necessità di corrispondere agli amministratori delle casse di risparmio un'indennità di carica. D'altra parte, mi sembra che dalla stessa discussione sulle linee generali emerga in termini univoci la considerazione che, pur se il parere della I Commissione non è vincolante, tuttavia

sarebbe opportuno - non solo in termini formali bensì anche in termini di merito - decidere un rinvio ben delimitato nel tempo per potere riflettere sul problema posto dal parere della Commissione affari costituzionali.

Desidero ringraziare i membri di codesta Commissione i quali hanno dichiarato di accettare la proposta di metodo avanzata dal Governo. Desidero inoltre ricordare - anche al fine di non complicare nuovamente le cose nel momento in cui sarà ripresa la discussione di questo disegno di legge - come l'accordo sulla proposta di metodo formulata dal Governo lasci comunque spazio ad una serie di opzioni, sulle quali non voglio esprimere alcun giudizio di valore limitandomi a registrarle e ad evidenziare come esse abbiano caratteri anche decisamente diversi le une rispetto alle altre. Infatti, ad esempio, la totale liberalizzazione della determinazione dei compensi prospettata dal presidente nel senso di demandare tale determinazione all'autonomia e responsabilità dei singoli enti segue evidentemente una linea direttrice - su cui per altro non esprimo un giudizio di valore - drasticamente diversa da quella che ci prospetta la Commissione affari costituzionali quando invita la Commissione di merito a definire proprio in sede centrale e per legge i criteri per la corresponsione.

All'onorevole Ciofi degli Atti desidero far osservare come la logica della liberalizzazione che sottende la proposta avanzata dal presidente sia diversa da quella dell'ordine del giorno presentato dal gruppo comunista, che mira ad una definizione puntuale, in sede centrale, dei criteri di corresponsione dell'indennità di carica.

Quello che voglio significare è, in sostanza, che l'accordo di principio e di metodo che ci ha trovati oggi convergenti lascia comunque spazio ad opzioni circa il modo di definire la materia le quali sono decisamente diverse le une dalle altre.

Desidero, infine, confermare l'intenzione del Governo di meditare - accogliendo così la sollecitazione espressa dalla Com-

missione affari costituzionali - sul parere da quest'ultima deliberato e sugli interventi svolti nel corso della discussione sulle linee generali in codesta Commissione.

È evidente che la richiesta di rinvio avanzata dal Governo non significa impegno a presentare emendamenti che corrispondano totalmente all'osservazione della I Commissione, bensì significa considerazione del suggerimento espresso da quest'ultima; e può anche darsi che significhi - come ha detto la relatrice - farsi carico della presentazione di un emendamento: ma su questo vorrei sciogliere la riserva nella prossima seduta affinché, alla ripresa della discussione del disegno di legge, non vi sia ombra di dubbio interpretativo sulle conclusioni alle quali siamo pervenuti oggi e, comunque, sulle posizioni del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

In attesa dell'arrivo dell'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 10,45.

Discussione del disegno di legge: Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo (3165).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la sommini-

strazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo ».

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole e la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provveda con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».

L'onorevole Contu ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICE CONTU, Relatore. Il provvedimento in esame, che rappresenta un intervento legislativo abbastanza limitato, si propone di modificare l'articolo 2 della legge n. 1135 del 1957, che stabiliva la concessione a titolo gratuito ai sottufficiali, graduati e militari della Guardia di finanza della prima vestizione e delle successive rinnovazioni. Analogamente a quanto prevede la legge n. 26 del 1962 per il vestiario degli appartenenti alla marina, all'aviazione ed all'esercito, si desidera consentire al ministro delle finanze di poter stabilire, con proprio decreto, il tipo, la qualità, la quantità e la durata delle dotazioni di vestiario.

Non esistono difficoltà di bilancio, in quanto la spesa è già prevista nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Occorre tuttavia aggiornare lo stanziamento al 1986. In questo senso, quale relatore, avevo predisposto un emendamento, di significato analogo a quello del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il gruppo comunista esprimerà voto favorevole su questo disegno di legge, ritenendolo un atto dovuto.

Desidero tuttavia rilevare che i problemi della Guardia di finanza sono ben altri. La situazione in cui versano le caserme è veramente grave; esse sono attualmente 1.500, di cui un terzo in locazione, con la conseguenza che numerosissimi reparti saranno presto sfrattati. Esistono soltanto 800 alloggi di servizio e i fondi stanziati per la manutenzione (8 miliardi per il 1985) sono assolutamente insufficienti.

È dunque necessario approvare lo stanziamento di 485 miliardi necessario per sanare la situazione strutturale. Al tempo stesso va ricordato che alla lotta al traffico illegale di sostanze stupefacenti è assegnato uno stanziamento di 200 milioni annui, in base alla legge n. 685 del 1975. Tale importo, falciato dall'aumento dei costi, è assolutamente inadeguato; basti pensare che per l'addestramento dei cani antidroga occorrono più di 400 milioni all'anno.

La stessa cosa potrei dire per l'assistenza morale ed il benessere del personale, per i quali il corpo ha a disposizione soltanto 70 milioni: si tratta di una cifra irrisoria rispetto a quella di cui fruiscono le forze armate e le forze dell'ordine.

Nell'esprimere il voto favorevole del gruppo comunista, rivolgo al Governo un appello affinché dimostri maggiore sensibilità nell'affrontare questi problemi.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Annuncio il voto favorevole del gruppo democristiano su questo provvedimento che, come il relatore ha sottolineato, è di portata legislativa modesta, attenendo alla quotidianità ed alla contingenza delle esigenze della Guardia di finanza.

Desidero ricordare al sottosegretario per le finanze che era stata indirizzata al ministro una interrogazione, che reca la mia firma e quella del collega Perugini, sulle condizioni in cui sono costretti a vivere questi corpi, con particolare riferimento alla caserma di Cosenza.

A mio avviso, non possiamo chiedere alla Guardia di finanza di portare a termine i propri compiti quando essa non ha a disposizione le strutture essenziali perché ciò possa essere fatto.

Chiediamo, pertanto, il potenziamento delle strutture che, secondo noi, è il problema più acuto dell'amministrazione finanziaria.

GIORGIO DA MOMMIO. A nome del gruppo repubblicano mi associo alle dichiarazioni favorevoli già espresse dai rappresentanti di altri gruppi e dichiaro di condividere le richieste avanzate dal partito comunista e dalla democrazia cristiana a proposito del potenziamento della Guardia di finanza.

FELICE BORGOGGIO. A nome del partito socialista, annuncio il mio voto favorevole su questo provvedimento che costituisce un opportuno intervento nel senso della delegificazione.

RENATO ALPINI. Annuncio il voto favorevole del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale.

Desidero far presente al sottosegretario Susi che la Guardia di finanza sta da tempo attraversando infinite difficoltà, ad esempio, come accennava anche l'onorevole Bellocchio, in materia di dogane, di sofisticazioni e così via. Indubbiamente, i mezzi e gli strumenti che essa ha a disposizione sono veramente modestissimi; colgo pertanto l'occasione dell'approvazione di questo provvedimento per sollecitare il conferimento di maggiori mezzi al corpo della Guardia di finanza.

Ad esempio, per quanto riguarda l'autoparco in dotazione della Guardia di finanza, vediamo che molto spesso i sottufficiali preposti al controllo sulle autostrade del traffico di droga e degli illeciti valutari utilizzano mezzi certamente non idonei.

Inoltre, bisogna tenere presente che attualmente la Guardia di finanza esplica anche il ruolo di polizia giudiziaria, intervenendo spesso in concomitanza con le altre forze dell'ordine: è perciò opportuno

dotare questo corpo di attrezzature idonee e più efficienti di quelle attuali.

Mi consta che esiste un provvedimento relativo al personale della Guardia di finanza: mi auguro che il Governo, sensibile a questo problema, possa al più presto riformare tutto l'organico di questo corpo.

PRESIDENTE. Pur astenendomi dal voto, come ho fatto in altri casi nei quali ho assolto le funzioni di presidente di questa Commissione, esprimo a nome dei deputati della sinistra indipendente un giudizio favorevole sul provvedimento al nostro esame.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELICE CONTU, Relatore. Desidero innanzitutto ringraziare i colleghi per il preannuncio di voto favorevole.

Concordo con le osservazioni fatte sull'urgenza e la necessità di potenziare al massimo le strutture della Guardia di finanza e chiedo al Governo l'assicurazione che si intende intervenire tempestivamente in questo settore.

Ricordo al collega Alpini che al Senato sta completando il suo *iter* un provvedimento relativo al personale della Guardia di finanza e che, pertanto, presto avremo occasione di affrontare il problema anche in questo ramo del Parlamento.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Come è stato rilevato negli interventi dei colleghi, il provvedimento in esame è un atto dovuto e, pertanto, non posso fare altro che raccomandarne l'approvazione alla Commissione.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte sul potenziamento della Guardia di finanza, desidero far presente che, secondo il Governo, esso deve articolarsi verso due obiettivi: il primo, di carattere strutturale, concerne la costruzione di edifici adibiti ad uso della Guardia di finanza. A questo proposito ricordo che esiste un provvedimento all'esame del Parlamento per l'approvazione di uno stanziamento di 480 mi-

liardi per tre anni, cosa che dimostra la sensibilità del Governo verso questi problemi.

Certamente occorrono altri stanziamenti ed il Governo si riserva di presentare altri disegni di legge in questo senso.

Il secondo obiettivo attiene all'organico della Guardia di finanza: come ha già fatto il relatore, ricordo che la Commissione bilancio del Senato ha espresso ieri parere favorevole sul disegno di legge numero 1637, concernente appunto il personale di questo corpo che, attualmente, ha 17.631 sottufficiali, 34.300 militari di truppa e circa 6.000 ufficiali. Con il provvedimento che ho citato si prevede un incremento delle prime due categorie nell'arco di tre anni.

Non si tratta certamente di una soluzione definitiva, ma senz'altro è un passo in avanti molto importante.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

All'articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135, è aggiunto il seguente comma:

« Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualità e la quantità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti è fissata con lo stesso decreto ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1985 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097

dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, che traduce il parere espresso dalla V Commissione:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 312 milioni per l'anno 1986 e in lire 104 milioni per gli anni successivi, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 3097 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1986 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. 1.

FELICE CONTU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria (3223).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sanatoria di infrazioni ed irregolarità for-

mali in materia di indicazione del numero di codice fiscale e di comunicazioni all'anagrafe tributaria ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 4 dicembre 1985, ha deliberato di esprimere parere favorevole con la seguente osservazione: « si sottolinea l'opportunità di spostare dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985 il termine previsto dall'articolo 1 del disegno di legge ».

Comunico altresì che la V Commissione bilancio, in data 5 dicembre 1985, ha deliberato di esprimere parere favorevole.

L'onorevole Rosini ha facoltà di svolgere la relazione.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Il provvedimento che in questa seduta è sottoposto al nostro esame, per una approvazione che mi auguro tempestiva, si colloca nella prospettiva di un sempre maggiore affinamento del nostro sistema legislativo in campo fiscale per il tramite di approssimazioni successive che modifichino le norme vigenti alla luce dell'esperienza concreta. Il miglior progetto — il miglior schema, qualsiasi piano astrattamente concepito — necessita sempre, in ogni luogo e tempo, di opportuni adeguamenti nel momento in cui viene calato nella realtà, confrontandosi con altri sistemi e con i limiti di ogni quotidianità.

Nel merito della nostra discussione, nessuno — che a me risulti — pone in dubbio l'utilità dell'introduzione del numero di codice fiscale nel nostro sistema e l'estensione del suo impiego. Il viaggio di studio che una delegazione della nostra Commissione ha compiuto lo scorso anno ha offerto, fra l'altro, l'opportunità di constatare come una gestione più efficiente, rispetto alla nostra, del sistema fiscale, trovi nell'uso generale e intensificato del numero di codice un cardine decisivo.

Anche per questo, penso, nel momento in cui si decise di aumentare la platea dei dati alfa-numeriche gestita dall'anagrafe tributaria, si convenne di confermare le rigorose sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale, proprio per evitare che per

questa via potesse essere vanificata ogni aspettativa di maggiore efficienza e di più puntuale accertamento.

E però accaduto che, a fronte di un adempimento sostanzialmente osservato, i soggetti tenuti alla applicazione del codice fiscale siano incorsi in un insieme rilevante di infrazioni ricadenti nella sanzione per carenti o omesse indicazioni informative. Non si tratta quindi di infrazioni finalizzate alla evasione, ma ciò nonostante punite dalla legge perché capaci di ostacolare o abbassare il livello di efficacia del sistema fiscale.

Tale inefficienza respinta alla porta è però rientrata dalla finestra, poiché lo svolgimento degli adempimenti connessi alla irrogazione delle sanzioni per irregolarità solo formali è tale da assorbire in grande misura la capacità operativa degli uffici finanziari, che dovrebbe invece essere riservata pressoché *in toto* alla repressione di quelle inosservanze che comportano una effettiva evasione di imposta.

Il problema non è di novità assoluta, poiché il Parlamento nella passata legislatura già intervenne con legge 22 dicembre 1980, n. 882, a dettare norme di sanatoria per le infrazioni alle quali ho fatto riferimento; ma ciò nonostante l'arco di tempo da allora intercorso ha riproposto la questione in termini che richiedono la estensione di quella sanatoria alle violazioni commesse fino al 1° luglio 1985. Non si ritiene invece di proporre l'abrogazione delle norme che prevedono la sanzione per tali infrazioni perché è comunque utile, in prospettiva, stimolare anche in questa forma una maggiore correttezza del contribuente nei confronti degli obblighi fiscali.

Per tutto ciò il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3223 prevede l'estensione al 1° luglio 1985 della sanatoria per infrazioni formali nell'uso del codice fiscale che la legge 22 dicembre 1980, n. 882, prevedeva per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.

A maggior chiarimento, non è forse del tutto inutile ricordare che le infrazioni per le quali si propone la sanatoria delle relative sanzioni amministrative riguardano

i seguenti casi: inesatta od omessa indicazione del codice fiscale in atti e documenti; casi in cui il soggetto economico abbia richiesto più volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione; casi in cui, su richiesta, siano stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale; infine, possibilità per i soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio di richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge senza applicazione di sanzioni.

Sempre nel primo comma dell'articolo 1 vengono altresì richiamate, e quindi estese, le norme previste dall'articolo 11 della più volte citata legge n. 882 del 1980. In concreto si dispone la sospensione dei giudizi, relativi alle violazioni predette, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

La sanatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3223 è di diversa natura rispetto a quella fin qui esaminata, ancorché riguardante gli stessi casi di infrazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, poi modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, stabilisce l'inefficacia e l'irricevibilità di domande e di atti presentati ad uffici pubblici che non rechino l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti interessati.

La norma prevista dal secondo comma riconosce o stabilisce l'efficacia degli atti emessi da uffici pubblici e delle iscrizioni negli albi degli ordini professionali e nei registri tenuti dalle camere di commercio, nonché negli altri albi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, ancorché le domande relative risultino prive del numero di codice. Si stabilisce altresì - a parità di condizioni - l'efficacia delle formalità eseguite fino al 1° luglio 1985 dal pubblico registro automobilistico.

Andando a scalare, con il terzo comma si prevede la non applicazione delle pene pecuniarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1979, n. 627, per la mancata od inesatta indica-

zione del numero di codice fiscale sui documenti di accompagnamento dei beni viaggianti.

Anche per questa fattispecie di infrazioni si dispone poi, in conseguenza, la sospensione dei giudizi in corso.

Sempre di seguito — al quarto comma — vengono previste per la prima volta norme di sanatoria per violazioni, analoghe alle precedenti, che siano state commesse relativamente a dichiarazioni doganali in forma scritta dovute per disposizioni di legge a decorrere dal 1° aprile 1983.

L'articolo 1 si conclude con un quinto comma che stabilisce la non rimborsabilità delle pene pecuniarie pagate prima dell'entrata in vigore della presente legge e corrisposte per le violazioni oggetto di sanatoria del provvedimento legislativo di cui il relatore raccomanda una pronta approvazione — come sempre si consiglia in interventi legislativi di questa natura — non ravvisando fra l'altro alcuna necessità di emendamenti, fatto salvo l'esame dell'opportunità — segnalata dalla Commissione affari costituzionali e dall'emendamento del gruppo comunista — di spostare dal 1° luglio 1985 al 31 dicembre 1985 il termine ultimo di efficacia della legge, ipotesi cui il relatore è favorevole.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge in discussione prevede una disciplina di sanatoria di infrazioni ed irregolarità dovute molto spesso — a parere del Governo — ad errori i quali comunque non danno luogo ad evasioni di carattere fiscale e tuttavia — come viene segnalato dall'amministrazione delle finanze — assorbono in larga misura il lavoro degli uffici con grave pregiudizio delle attività più importanti cui essi sono chiamati.

Questa disciplina si collega con quella stabilita con legge 22 dicembre 1980, numero 882, e ne estende alcune disposizioni ad aspetti di carattere formale. Pertanto, il Governo ritiene essenziale l'approvazione del disegno di legge in discussione.

Quanto all'emendamento presentato dagli onorevoli Auleta, Bellocchio ed Antoni — di cui ho già preso visione — desidero

ricordare che esso va nella stessa direzione del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali e perciò incontra, nella sua sostanza, il parere favorevole del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO AULETA. L'estensione dell'obbligo dell'indicazione del numero del codice fiscale ad una serie sempre più vasta di atti ha comportato il moltiplicarsi di infrazioni ed irregolarità formali da parte dei soggetti interessati, tanto da aggravare ancora di più i compiti dell'amministrazione finanziaria e delle commissioni tributarie.

Pur tuttavia, è da presumere che tali infrazioni ed irregolarità non siano state commesse con l'intento di sottrarsi agli obblighi tributari. Pertanto, il gruppo comunista non può che manifestare il proprio assenso al disegno di legge in discussione.

L'unico punto su cui dissentiamo — e su cui abbiamo presentato un emendamento — è quello relativo alla fissazione al 1° luglio 1985 del termine per la sanatoria delle suddette infrazioni ed irregolarità. Ma dopo la precisazione poc'anzi espressa dal rappresentante del Governo e tenuto conto del tenore del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, non possiamo che ribadire il nostro atteggiamento favorevole a questo progetto di legge.

GIORGIO DA MOMMIO. Desidero manifestare il favorevole avviso al disegno di legge da parte del gruppo repubblicano, che accoglie e ritiene giustificato l'emendamento presentato dal gruppo comunista.

Il provvedimento in discussione è riferito ad infrazioni ed irregolarità di natura formale, le quali necessitano di una sanatoria, tenuto conto del fatto che tali infrazioni ed irregolarità hanno comportato per l'amministrazione delle finanze un contenzioso impegnativo ed un conseguente aggravio di lavoro, con i relativi disagi che ne sono derivati per i contribuenti.

Per questo motivo, il disegno di legge in discussione necessita di una rapida approvazione.

RENATO ALPINI. Preannuncio che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo disegno di legge, ed anche dell'emendamento che concerne lo spostamento dal 1° luglio al 31 dicembre 1985 del termine per la sanatoria delle infrazioni ed irregolarità formali oggetto del provvedimento.

Tuttavia, desidero esporre alcune considerazioni.

Noi riteniamo, signor sottosegretario, che nel prevedere la sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali si sarebbe dovuto tenere conto di altre formalità che non sono certamente in relazione con l'evasione fiscale.

Resta ancora irrisolta, a nostro avviso, la questione relativa alla data di presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché a quella delle dichiarazioni dei redditi relativamente all'elemento del timbro postale. Vi sono casi di numerosi ricorsi - come mi risulta anche per la modesta attività che svolgo - contro le contestazioni da parte degli uffici tributari per il fatto che molte dichiarazioni dei redditi non sarebbero state trasmesse con regolare raccomandata e, in alcuni casi, addirittura con ricevuta di ritorno.

Mi sembra ormai statuito dalla Corte di cassazione che la punzonatura postale indica una data certa fino a prova contraria. Per questo motivo ritengo che sia possibile comprendere in questo provvedimento una più larga fascia di sanatoria di alcune incompletezze nelle dichiarazioni dei redditi, oltre l'aspetto relativo al numero di codice fiscale.

Inoltre, desidero fare rilevare come questo provvedimento comporti una serie di successivi chiarimenti agli uffici.

Per esempio, per quanto concerne la questione della bolla fiscale, si verifica spesso che la guardia di finanza, nello svolgere il servizio di controllo, fermi i trasportatori e chieda loro i documenti di

accompagnamento della merce. Tuttavia in tali documenti, pur in presenza della bolla di accompagnamento, non appare molto spesso - o per incuria, o per negligenza - l'indicazione del numero di codice fiscale.

Colgo l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo una precisa informazione sul numero dei ricorsi pendenti davanti alle commissioni amministrative. Mi risulta, infatti, che dal 1° gennaio al 30 ottobre 1985 la Guardia di finanza ha sollevato circa 14 mila verbali di contravvenzione, per un corrispettivo di imposta evasa pari a circa 38 mila milioni. Se tale notizia risponde a verità, o siamo di fronte ad uno Stato cui non interessano le proprie entrate finanziarie, ovvero quei verbali non hanno fondamento. Si parla di 3 milioni di ricorsi e sembra che siano pendenti, nelle varie sezioni della commissione centrale, addirittura 586 mila ricorsi a partire dal 1981.

FELICE BORGOGGIO. Il gruppo socialista è favorevole all'approvazione del provvedimento.

Colgo l'occasione per sollevare una questione che non riguarda strettamente la materia in esame. Vorrei chiedere al Governo se ritiene opportuno intraprendere qualche iniziativa per venire incontro alle difficoltà incontrate dagli operatori economici per la predisposizione della documentazione da allegare ai versamenti IVA, da effettuarsi entro il 5 marzo. Mi domando se non sia opportuno, mantenendo ferma questa data, prevedere la possibilità di presentare la documentazione in un momento successivo.

FELICE CONTU. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento, nonché sull'emendamento proposto dal gruppo comunista, relativo allo spostamento del termine dal 1° luglio al 31 dicembre 1985.

Ricordo altresì che, per quanto riguarda la dichiarazione IVA, il nostro gruppo ha presentato una interrogazione nella quale si tiene conto dei problemi testé sollevati dai colleghi.

Desidero infine rilevare che il punto 6 dell'articolo 21 della legge n. 605 del 1973 impone il rilascio di ricevuta fiscale per determinati atti, tra cui quelli notarili. Nella prima attuazione della legge è accaduto spesso che i comparenti abbiano erroneamente indicato il codice fiscale; sta di fatto che in questi giorni stanno giungendo avvisi di irrogazione di numerosissime sanzioni pecuniarie di 50 mila lire. Mi domando allora se non sia il caso di estendere la sanatoria anche nei confronti di coloro che, avendo l'obbligo di indicare il codice fiscale quali comparenti nella stipula di atti notarili, abbiano commesso errori. A tal fine, preannunzio la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIACOMO ROSINI, Relatore. Desidero ringraziare i colleghi intervenuti per il contributo offerto al lavoro della Commissione. Poiché sembra di poter rilevare un consenso generalizzato sia al provvedimento nel suo complesso, sia all'emendamento proposto dal gruppo comunista, rinnovo l'invito ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. All'onorevole Alpini, che ha sollevato un problema relativo all'attività della Guardia di finanza, vorrei ricordare che la legge è molto chiara. Comunque, se riterrà di presentare una interrogazione, il Governo risponderà in tempi brevissimi.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Borgoglio, al Governo risulta che i modelli sono stati tempestivamente distribuiti. Comunque, riferirò la questione al ministro delle finanze per vedere se la proposta dell'onorevole Borgoglio possa essere presa in considerazione.

Circa il preannunciato emendamento concernente l'errata indicazione del codice fiscale nel caso di atti notarili, pregherei il proponente di non insistere. As-

sicuro che esaminerò la situazione con gli uffici competenti; nel corso dell'esame, in seconda lettura, al Senato si potrà eventualmente intervenire.

FELICE CONTU. Accetto l'invito del Governo a non formalizzare l'emendamento preannunciato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, alle violazioni richiamate nello stesso articolo 7 commesse fino al 1° luglio 1985 nonché ai giudizi relativi alle medesime violazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le violazioni richiamate nel suddetto articolo 7 resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, nonché l'efficacia delle formalità eseguite fino al 1° luglio 1985 dal Pubblico registro automobilistico in applicazione della legge 23 dicembre 1977, n. 952.

3. Le pene pecuniarie previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, limitatamente alla mancata o inesatta indicazione del numero di codice fiscale nei documenti ivi richiamati, non si applicano alle violazioni commesse fino al 1° luglio 1985. Le violazioni alle quali non si applicano le pene pecuniarie non si computano agli effetti del secondo comma del-

l'articolo 8 dello stesso decreto. Ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle medesime violazioni si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882; l'elenco cumulativo previsto nel secondo comma dello stesso articolo 11 deve essere trasmesso entro il semestre successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni degli articoli 7 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si applicano, alle medesime condizioni, anche alle violazioni, commesse fino al 1° luglio 1985, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale o di altro codice corrispondente previsto dai commi sessantaduesimo e sessantatreesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53. Ai fini del computo dei termini previsti nei predetti articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, si fa riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio e Antoni hanno presentato il seguente emendamento cui si sono dichiarati favorevoli relatore e Governo:

All'articolo 7, nei commi 1, 2, 3 e 4 sostituire le parole 1° luglio con le parole 31 dicembre.

1. 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo all'ordine del giorno.

Gli onorevoli Bellocchio, Auleta, Borgoglio, Antoni, Rosini, Alpini e Da Mommio hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

preoccupata del fatto che su segnalazioni degli Uffici imposte competenti, alcune Procure della Repubblica hanno iniziato ad inviare ai sostituti d'imposta comunicazioni giudiziarie per presunta violazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, relative ad omesso ed anche tardivo versamento di un giorno della IRPEF (lavoro autonomo e subordinato) per il periodo dal 1° gennaio 1983 in poi;

considerato che il reato contestato è grave in quanto si ipotizza la pena della reclusione da due mesi a tre anni e la multa da un quarto alla metà della somma non versata.

impegna il Governo

a ribadire con altra apposita risoluzione l'interpretazione che il tardivo pagamento non può — come del resto la legge n. 516 chiaramente recita — essere eguagliato all'omissione del versamento.

0/3223/1/6

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta come raccomandazione. Riteniamo infatti che, per quanto riguarda alcune iniziative assunte da determinate procure della Repubblica, appaia assurdo che l'omissione di versamento sia stata messa sullo stesso piano del tardivo versamento.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di Casermaggio per il Corpo » (3165):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Sanatoria di infrazioni ed irregolarità formali in materia di indicazione del numero di codice e di comunicazioni all'anagrafe tributaria » (3223):

Presenti	28
Votanti	27
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antoni, Alpini, Auleta, Bellocchio, Bianchi di Lavagna, Borgoglio, Brina, Bruzani, Ciofi degli Atti, Colucci, Contu, D'Aimmo, Da Mommio, Dardini, Fiori, Matarrese, Merolli, Nucci Mauro, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Sarti Armando, Triva e Umidi Sala.

Si è astenuto:

Minervini.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
